



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE
(PROVINCIA DI RIETI)

CAP: 02018	TEL. 0746688913-688515 - FAX 0746688252
P.I.: 0108830571	E.MAIL: info@comune.poggiobustone.ri.it

Prot. 3796
Addì 17.6.2017

IL SINDACO

Del comune in epigrafe:

Premesso:

Che è stato accertato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche e spazi pubblici destinati ad usi collettivi;

Che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

Rilevato e ritenuto:

Che il perdurare di tale situazione possa aumentare pericoli per la viabilità;

Che è necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Che è necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Dato atto che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Visti gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visto lo statuto Comunale

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica;
- il mantenimento delle aree, in argomento, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare inconvenienti ai pedoni, ai conduttori di veicoli, cicli e motocicli ed inoltre anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali erbe, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità. – Qualora gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

D I S P O N E

All'ufficio di Polizia Municipale di vigilare ed accertare la puntuale applicazione della presente ordinanza;

Ai trasgressori, della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00, oltre le spese sostenute dal Comune nei casi di intervento sostitutivo nell'adempimento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e nei luoghi comunali di maggiore affluenza di pubblico.

RENDE NOTO

Che in opposizione alla presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notifica;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

Di trasmettere copia della presente Ordinanza:

- all' U.T.G. Prefettura di Rieti;
- al Comando Stazione Rivodutri;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rivodutri;
- al Comando Polizia Provinciale;
- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Tecnico del Comune - Settore V:



IL SINDACO
(Dott.ssa Deborah Vitelli)